



REPERTORIO N. 26938 RACCOLTA N. 15733

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto
del mese di gennaio

in Gaeta (LT), Località Vivano Centro Intermodale snc, in
una stanza al piano primo,
alle ore undici e minuti quindici

28 gennaio 2023

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI, Notaio in Latina,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Latina

Registrato a
Latina

E' PRESENTE

Il 06/02/2023

- MARTINO MARIO, nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale: [REDACTED] domiciliato per
la carica ove appresso, che interviene al presente atto
nella qualità di amministratore unico e quindi legale
rappresentante della società "SHIPPING AIR RAIL MEDITERRANEA
S.R.L. (S.A.R.)" con unico socio, con sede legale in Gaeta
(LT), Località Vivano Centro Intermodale snc, capitale
sociale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)
interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro
Imprese di Frosinone-Latina, codice fiscale e numero
d'iscrizione: 02854300593 - R.E.A. 204481, pec:
shipping.air.rail.mediterranea@pec.it.

al n. 1707/1T

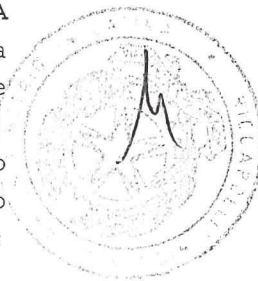
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara di essere qui convenuto per partecipare
all'assemblea della suddetta società, riunita per oggi, in
questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifiche statutarie inerenti l'oggetto sociale della SAR
società in house e/o adeguamenti statutari, obbligatori per
legge, relativi alla disciplina delle società in house e in
dipendenza dell'atto di fusione tra i Consorzi della Regione
Lazio.

Assume la presidenza dell'assemblea su unanime designazione
degli intervenuti il comparente, il quale dopo aver
constatato e dato atto:

- che è presente per l'organo amministrativo lo stesso
MARTINO MARIO, quale amministratore unico;
- che il collegio sindacale non esiste, mentre è assente
giustificato il Revisore Unico dottor Forte Gianpiero, il
quale si è dichiarato informato della presente assemblea;
- che è presente l'intero capitale sociale costituito
dall'unico socio "CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO" (codice
fiscale: 16452941004), in persona dell'avv. Forte Salvatore,
nato a Formia (LT) il 23 gennaio 1964, quale Vice Presidente
del Consorzio Industriale del Lazio, giusta delega del
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
stesso che risulta regolarmente acquisita agli atti della



società;

- che tutti gli intervenuti, si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria e pertanto atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno e chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Il Presidente dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, esponendo i motivi che rendono opportuno procedere alla modifica dell'oggetto sociale.

A tal fine il Presidente dà lettura all'assemblea del nuovo testo di oggetto sociale che si propone di adottare.

"Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha quale **oggetto esclusivo** la promozione, la gestione e l'attivazione dello sviluppo dei servizi di trasporto attraverso il potenziamento ed il coordinamento di quello stradale, ferroviario, tranviario, marittimo ed aereo, e l'intermodalità nei territori interessati.

4.2 L'attività prevede, altresì, l'esercizio del trasporto pubblico di persone e cose in reti urbane ed extraurbane, itinerari turistici e ferrovie, anche con la predisposizione e gestione di aree di parcheggio **e nodi di scambio**.

4.3 La società potrà gestire servizi di pubblica utilità preordinati alla tutela, conservazione e valorizzazione della qualità e igiene ambientale, senza vincoli di territorialità, con priorità allo svolgimento del servizio nelle aree di proprietà del Consorzio Industriale del Lazio.

4.4 A tali fini essa potrà, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

a) promuovere o predisporre studi, progettazioni, ricerche, campagne promozionali ed ogni altra iniziativa valida per qualificare le attività di trasporti e di commercializzazione;

b) promuovere, progettare, costruire infrastrutture e gestire reti ferroviarie per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto anche automobilistico, di persone e merci, anche turistico;

c) promuovere, progettare, costruire e gestire centri di interscambio e ogni altra infrastruttura legata all'ottimizzazione della mobilità, come parcheggi, nonché svolgere ogni altra attività relativa di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale, ivi compresa ogni forma di intervento di mobilità;

d) promuovere e sviluppare il sistema logistico in ambito locale, regionale, nazionale, mediterraneo ed europeo, ivi compresa la programmazione di sviluppo e promozione in fase progettuale ed attuativa nei vari settori della logistica e del trasporto merci stradale, marittimo portuale, ferroviario, aeroportuale, nel rispetto dei fondamentali

principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in particolare attraverso il potenziamento e il coordinamento della logistica portuale applicata al porto di Gaeta.

e) costruire o promuovere la realizzazione ovvero acquistare, assumere e dare in locazione o in gestione complessi immobiliari, aree, attrezzature e allacciamenti relativi, destinati o ausiliari allo svolgimento delle attività sociali, ivi compreso il coordinamento di fondi di investimento e finanziamento di unità produttive diverse;

f) gestire, direttamente ovvero anche attraverso terzi, ed in tal caso con preferenza verso i soci operanti nello specifico settore, ogni tipo di strutture o di servizio tecnico, economico ed amministrativo per conto e/o in favore delle strutture gestite;

g) servizi di cura e manutenzione di strade, ferrovie, immobili ed aree verdi, gestione dei servizi e delle attività connesse alla manutenzione e riqualificazione: lo sfalcio d'erba, la potatura di siepi e di alberi, nonché lo svolgimento delle stesse mediante l'uso di attrezzature specializzate, comprese quelle per le attività in altezza, ivi comprese attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) progettazione, costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ferroviarie, la gestione dei beni mobili e immobili funzionali e non alla predetta gestione ivi compresa la manutenzione di immobili della società o di proprietà consortile.

La società, direttamente e/o tramite società o enti partecipati, può gestire altresì tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla manutenzione e riparazioni di locomotive e di materiale rotabile ferroviario e ferrotranviario, acquisizione e noleggio di materiale rotabile per servizi ferroviari.

La società ha per oggetto, inoltre:

- l'attività di trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere, di persone e/o di cose, anche mediante concessione o sub concessione da terzi o a terzi, nonché lo svolgimento di tutti i servizi, affini, connessi od attinenti, sia direttamente che indirettamente, al trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere;

- servizi di gestione della sosta di autoveicoli a pagamento, a raso ed in struttura, nonché tutte le attività inerenti e complementari allo svolgimento di tali servizi quali, a titolo esemplificativo, la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, l'allestimento delle aree di sosta a pagamento, il prelievo e la conta degli incassi,



l'attività di verifica e accertamento della sosta con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative e di penali pecuniarie, nonché la vigilanza e la manutenzione all'interno dei parcheggi in struttura;

- tutti i servizi connessi all'attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria e la gestione di stazioni, ivi inclusi i servizi di commercializzazione dei titoli di viaggio con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative e di penali pecuniarie, la locazione di impianti ferroviari, scali merci, gestione di bar e ristoranti connessi all'attività ferroviaria;

- sviluppo e gestione di servizi e mobilità sostenibile e condivisione dell'auto (c.d. car sharing) anche con veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;

- progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione e manutenzione sia in proprio che per conto terzi di impianti o di parti di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte eolica, idroelettrica, biomasse, biogas, idrogeno e fotovoltaica.

Per lo svolgimento di tali compiti la società può usufruire di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti pubblici regionali, statali, europei disciplinati anche da appositi contratti, di ulteriori risorse pubbliche private e comunitarie.

In relazione a tale oggetto, e quindi con carattere meramente funzionale e perciò assolutamente non in via prevalente, potrà:

- a) Esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'accesso ad ogni forma di finanziamento di natura pubblica e/o privata, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

- b) Assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio.

- c) Elaborare studi specialistici, raccolta dei dati statistici anche a supporto delle attività di progettazione degli interventi comprensivi delle analisi socio economiche ed economico finanziarie e dura dell'attuazione degli stessi;

- d) Promuovere l'innovazione e l'adozione di tecnologie informatiche per l'efficienza del sistema logistico."

Il Presidente poi, in considerazione della natura di società in house, propone all'assemblea la modifica dell'articolo 6 (sei) al fine di escludere l'ammissione di soci privati nella società, rendendo possibile esclusivamente la partecipazione a soci pubblici; inoltre, a seguito della fusione dei Consorzi Industriali della Regione Lazio, propone di modificare l'articolo 10 (dieci) sostituendo

l'espressione "Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino" con quella di "Consorzio Industriale del Lazio".

L'assemblea dopo ampia discussione udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità, con il voto espresso dagli aventi diritto

D E L I B E R A :

1) di modificare l'oggetto sociale e, pertanto, l'articolo 4 (quattro) dello statuto sociale, così come proposto dal Presidente;

2) di modificare gli articoli 6 (sei) e 10 (dieci) dello statuto sociale, così come proposto dal Presidente e, conseguentemente adottare un testo di statuto sociale nella nuova formulazione proposta dal Presidente.

Il Presidente infine deposita ai sensi ed agli effetti dell'articolo 2436 codice civile il nuovo testo di statuto sociale, che, previa lettura da me Notaio datane al comparente e firmato a tenore di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente dopo essere stato delegato dall'assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel registro delle imprese, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore undici e minuti cinquantadue.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà e lo approva sottoscrivendolo, alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia, consta di tre fogli di cui occupa dieci facciate e quanto della presente.

F.TO MARTINO MARIO

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

Allegato "A" alla raccolta n. 15733

STATUTO

della società

SHIPPING AIR RAIL MEDITERRANEA S.R.L. (S.A.R.)

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Shipping Air Rail Mediterranea S.r.l." (S.A.R.)

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Gaeta (LT).

2.2. La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia sia all'Estero.



Articolo 3 - Durata

3.1. - La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento (31.12.2100), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha quale **oggetto esclusivo** la promozione, la gestione e l'attivazione dello sviluppo dei servizi di trasporto attraverso il potenziamento ed il coordinamento di quello stradale, ferroviario, tranviario, marittimo ed aereo, e l'intermodalità nei territori interessati.

4.2 L'attività prevede, altresì, l'esercizio del trasporto pubblico di persone e cose in reti urbane ed extraurbane, itinerari turistici e ferrovie, anche con la predisposizione e gestione di aree di parcheggio **e nodi di scambio**.

4.3 La società potrà gestire servizi di pubblica utilità preordinati alla tutela, conservazione e valorizzazione della qualità e igiene ambientale, senza vincoli di territorialità, con priorità allo svolgimento del servizio nelle aree di proprietà del Consorzio Industriale del Lazio.

4.4 A tali fini essa potrà, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere o predisporre studi, progettazioni, ricerche, campagne promozionali ed ogni altra iniziativa valida per qualificare le attività di trasporti e di commercializzazione;
- b) promuovere, progettare, costruire infrastrutture e gestire reti ferroviarie per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto anche automobilistico, di persone e merci, anche turistico;
- c) promuovere, progettare, costruire e gestire centri di interscambio e ogni altra infrastruttura legata all'ottimizzazione della mobilità, come parcheggi, nonché svolgere ogni altra attività relativa di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale, ivi compresa ogni forma di intervento di mobilità;
- d) promuovere e sviluppare il sistema logistico in ambito locale, regionale, nazionale, mediterraneo ed europeo, ivi compresa la programmazione di sviluppo e promozione in fase progettuale ed attuativa nei vari settori della logistica e del trasporto merci stradale, marittimo portuale, ferroviario, aeroportuale, nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in particolare attraverso il potenziamento e il coordinamento della logistica portuale applicata al porto di Gaeta;
- e) costruire o promuovere la realizzazione ovvero acquistare, assumere e dare in locazione o in gestione complessi immobiliari, aree, attrezzature e allacciamenti relativi, destinati o ausiliari allo svolgimento delle attività sociali, ivi compreso il coordinamento di fondi di

investimento e finanziamento di unità produttive diverse;

f) gestire, direttamente ovvero anche attraverso terzi, ed in tal caso con preferenza verso i soci operanti nello specifico settore, ogni tipo di strutture o di servizio tecnico, economico ed amministrativo per conto e/o in favore delle strutture gestite;

g) servizi di cura e manutenzione di strade, ferrovie, immobili ed aree verdi, gestione dei servizi e delle attività connesse alla manutenzione e riqualificazione: lo sfalcio d'erba, la potatura di siepi e di alberi, nonché lo svolgimento delle stesse mediante l'uso di attrezzature specializzate, comprese quelle per le attività in altezza, ivi comprese attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) progettazione, costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ferroviarie, la gestione dei beni mobili e immobili funzionali e non alla predetta gestione ivi compresa la manutenzione di immobili della società o di proprietà consortile.

La società, direttamente e/o tramite società o enti partecipati, può gestire altresì tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla manutenzione e riparazioni di locomotive e di materiale rotabile ferroviario e ferrotranviario, acquisizione e noleggio di materiale rotabile per servizi ferroviari.

La società ha per oggetto, inoltre:

- l'attività di trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere, di persone e/o di cose, anche mediante concessione o sub concessione da terzi o a terzi, nonché lo svolgimento di tutti i servizi, affini, connessi od attinenti, sia direttamente che indirettamente, al trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere;

- servizi di gestione della sosta di autoveicoli a pagamento, a raso ed in struttura, nonché tutte le attività inerenti e complementari allo svolgimento di tali servizi quali, a titolo esemplificativo, la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, l'allestimento delle aree di sosta a pagamento, il prelievo e la conta degli incassi, l'attività di verifica e accertamento della sosta con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative e di penali pecuniarie, nonché la vigilanza e la manutenzione all'interno dei parcheggi in struttura;

- tutti i servizi connessi all'attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria e la gestione di stazioni, ivi inclusi i servizi di commercializzazione dei titoli di viaggio con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative e di penali pecuniarie, la locazione di



impianti ferroviari, scali merci, gestione di bar e ristoranti connessi all'attività ferroviaria;

- sviluppo e gestione di servizi e mobilità sostenibile e condivisione dell'auto (c.d. car sharing) anche con veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;

- progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione e manutenzione sia in proprio che per conto terzi di impianti o di parti di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte eolica, idroelettrica, biomasse, biogas, idrogeno e fotovoltaica.

Per lo svolgimento di tali compiti la società può usufruire di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti pubblici regionali, statali, europei disciplinati anche da appositi contratti, di ulteriori risorse pubbliche private e comunitarie.

In relazione a tale oggetto, e quindi con carattere meramente funzionale e perciò assolutamente non in via prevalente, potrà:

a) Esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'accesso ad ogni forma di finanziamento di natura pubblica e/o privata, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

b) Assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio.

c) Elaborare studi specialistici, raccolta dei dati statistici anche a supporto delle attività di progettazione degli interventi comprensivi delle analisi socio economiche ed economico finanziarie e dura dell'attuazione degli stessi;

d) Promuovere l'innovazione e l'adozione di tecnologie informatiche per l'efficienza del sistema logistico.

Articolo 5 - Capitale sociale - Quote

5.1 Il capitale sociale è di € 30.000,00 (euro/trentamila).

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, in beni immobili, mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Articolo 6 - Trasferimento quote

Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge. E' inefficace nei confronti

della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

6.1 Le quote della società possono essere trasferite solo a soggetti pubblici.

Articolo 7 - Finanziamenti dei Soci

7.1 I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titoli di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

7.2 Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

Articolo 8 - Organi della Società

8.1 Sono organi della società i seguenti:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- l'organo di controllo.

In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. d), del D.lgs. n. 175/2016 è vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. c), del D.lgs. n. 175/2016 è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato a componenti degli organi sociali.

Articolo 9 - Assemblee

9.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

9.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile con riferimento alle materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 codice civile, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle



disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

9.3 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel registro delle imprese.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

9.4 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

9.5 L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479 bis codice civile è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure
- telefax, messaggio di posta elettronica inviati ai soci

almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel registro delle imprese.

9.6 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

9.7 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

9.8 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) codice civile.

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo di apposita delega.

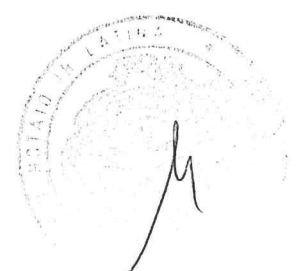
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:



- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

9.9 Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis codice civile.

Articolo 10 - Controllo del Consorzio industriale del Lazio

10.1 Al fine di consentire al Consorzio Industriale del Lazio l'esercizio di un controllo sulla società "analogo" a quello esercitato sui servizi interni:

- Il Socio Consorzio Industriale del Lazio può richiedere la convocazione dell'Assemblea mediante comunicazione nella quale siano indicati espressamente gli argomenti da trattare, da inviarsi per raccomandata AR all'Organo Amministrativo della società che deve provvedere senza indugio.
- I verbali delle riunioni del CdA della società, ove nominato, devono essere inviati al Socio Consorzio industriale del Lazio entro 30 giorni dalla loro definitiva approvazione.
- L'assemblea dei soci, oltre a deliberare sulle materie imposte dalla Legge, su proposta dell'Organo Amministrativo delibera:
 - a) entro il 15 dicembre dell'anno precedente, sull'approvazione di un Piano Programma annuale, cui l'Organo Amministrativo dovrà dare esecuzione, che definisce le attività, gli obiettivi annuali e le eventuali modificazioni dell'assetto organizzativo della società, composto di ricavi e costi dell'esercizio rappresentati secondo lo schema indicato nell'art. 2425 c.c., di

previsioni di investimento e di una relazione descrittiva;
b) entro il 30 settembre di ciascun anno, sull'approvazione di un consuntivo semestrale delle attività svolte dalla società nei primi sei mesi dell'esercizio, riportante gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni del Piano di Programma.

c) sulle eventuali modifiche del Piano Programma di cui al precedente punto a), sottoposte all'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

In conformità a quanto disposto dall'art. 16 comma 3, d. lgs. 175/2016, viene espressamente statuito che in relazione al regime speciale degli affidamenti "in house", è previsto che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Articolo 11 - Amministrazione

11.1 L'amministrazione della società è affidata, di norma, ad un amministratore unico, salvi i casi previsti dalla legge per cui l'assemblea possa nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016. Essi sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito sono nominati dall'assemblea previa designazione del Comitato unitario secondo le prescrizioni e i requisiti disposti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 nonché nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

11.2 Quando l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale, l'attribuzione di deleghe di gestione può essere eventualmente affidata ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

11.3 Nel caso di nomina di un vicepresidente la carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

11.4 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

11.5 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

6. L'amministratore unico o i consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previo parere favorevole del Comitato unitario. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società.



11.7 L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto delle attribuzioni dell'assemblea e del comitato unitario.

11.8 I componenti degli organi amministrativi possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 11 bis - Sostituzione degli amministratori

11bis.1 In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, su indicazione vincolante del Comitato unitario.

11bis.2 Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato unitario.

11bis.3 Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio deceduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 11 ter - Riunioni del consiglio di amministrazione

11ter.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dai sindaci, da ognuno degli enti soci affidanti o dal comitato unitario, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vicepresidente, se nominato, o da un amministratore delegato, se nominato.

11ter.2 La convocazione del consiglio è fatta con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità suddetta il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci

effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiarino di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Articolo 11 quater - Verbale delle riunioni

11quater.1 Le deliberazioni sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

11quater.2 Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano anche alle riunioni del comitato unitario.

Articolo 11 quinquies - Rappresentanza della società

11quinquies.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta all'amministratore unico; in caso di organo collegiale spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, ai vice presidenti, se nominati, nonché all'amministratore delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.

11quinquies.2 L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione con opportuna delibera, previo parere favorevole del comitato unitario, potrà indicare compiti specifici all'interno dei quali potrà essere affidata la rappresentanza legale anche ad altro amministratore o a dirigenti.

11quinquies.3 In ossequio al disposto della L.190/2012, l'organo amministrativo o suoi delegati, per ogni atto di gestione ordinaria o straordinaria, dovranno munirsi della preventiva approvazione scritta o della firma congiunta del direttore e/o dei coordinatori di funzione per specifica materia, considerate necessarie figure tecniche.

Articolo 12 - Organo di Controllo della società

12.1 In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 l'Assemblea nomina in ogni caso un Organo di Controllo o un Revisore.

12.2. L'Organo di Controllo svolge funzioni di controllo in-terno della società.

12.3. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti della società; in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di Controllo è monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della relativa nomina.

12.5 Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

12.6 Il Revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti della Società.



Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 13 - Bilancio ed Utili

13.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, con lo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa a norma di legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. I bilanci depositati e le deliberazioni pubblicate non potranno più essere impugnate decorsi tre mesi dalla data del deposito.

13.3 Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale a norma dell'art. 2430 c.c., vengono ripartiti tra i soci in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarle in tutto od in parte ai successivi esercizi.

13.4 I dividendi saranno pagati alle epoche e nei luoghi designati dall'Organo Amministrativo. I dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

Articolo 14 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, per qualsiasi motivo ed in qualunque tempo, l'Assemblea straordinaria nominerà nelle forme di legge uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 15 - Disposizioni finali e clausola compromissoria

15.1 Le controversie che possono insorgere tra i soci, la società ed i soci, fra i soci e l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, ad esclusione di quelle di cui all'art. 806 c.p.c. e di quelle che in genere non possono costituire oggetto di transazione, saranno demandate ad un arbitro unico nominato dalle parti di comune accordo ed in difetto dal Presidente della Camera di Commercio di Latina.

15.2 L'Arbitro unico deciderà senza formalità di procedura ma secondo diritto ed equità nel termine di 90 giorni.

15.3 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle Leggi vigenti.

F.TO MARTINO MARIO

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi
di legge, si rilascia la presente copia autentica,
costituita da numero.....^{due}.....fogli, per uso

"FISCALE"

Latina, lì 6 febbraio 2023

M. S. M.



